CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia

Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 1 luglio 2025

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 2

Articolo 2 – Violazioni sanzionabili 2

Articolo 3 – Irrogazione delle sanzioni 3

Articolo 4 – Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente 3

Articolo 5 – Criteri di determinazione della sanzione 3

Articolo 6 – Incremento della sanzione per gravità della violazione 3

Articolo 7 - Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni 4

Articolo 8 – Recidiva 4

Articolo 9 – Violazioni continuate 5

Articolo 10 – Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore 5

Articolo 11 – Definizione agevolata 6

Articolo 12 – Ravvedimento 6

Articolo 13 – Modalità di irrogazione delle sanzioni 7

Articolo 14 – Riscossione della sanzione 7

Articolo 15 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale 7

Articolo 16 – Autotutela 8

Articolo 17 – Debiti tributari di modesto ammontare 9

Articolo 18 – Decadenza e prescrizione della sanzione applicata 9

Articolo 19 – Rinvio ed entrata in vigore 9

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia (di seguito in breve "Camera di Commercio"), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, commi 7 e 8, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54.
2. Esso tiene altresì conto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss. mm. ii, per quanto applicabile; dell'art. 3, commi 10 e 11 del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44; delle direttive impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolari n. 3587/C del 20.06.2005, n. 62417 del 30.12.2008, n. 232590 del 12.11.2012, n. 31666 del 25.02.2013, n. 118648 del 12.07.2013, n. 172574 del 22.10.2013, n. 166919 del 06.02.2015 e n. 45640 del 17.02.2020, nonché delle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 2 – Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini indicati all'art. 8 del D. M. 359/2001.
2. Il Diritto annuale deve essere versato:
   a) per le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo al Registro Imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), entro il termine fissato per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario);
   b) per le imprese iscritte nel corso dell'anno di riferimento, all'atto di presentazione dell'iscrizione al Registro Imprese o al REA, ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'iscrizione (termine ordinario). Tale termine si applica anche alle nuove unità locali o sedi secondarie.
3. Il versamento, per le sole imprese di cui al precedente comma 2 lettera a), può essere effettuato oltre il "termine ordinario", purché nei 30 giorni successivi e con la maggiorazione dello 0,40 % (termine lungo). Tale disposizione non si applica ad eventuali proroghe della scadenza ordinaria fissate per categorie di imprese da normative pro-tempore vigenti, salvo che la normativa stessa lo preveda espressamente.
4. Ai fini del presente Regolamento i versamenti si intendono:
   a) **regolari**: se effettuati, per l'intero importo dovuto, entro i termini di cui al comma 2 oppure entro il termine di cui al comma 3 applicando la maggiorazione dello 0,40 %;
   b) **tardivi**: se effettuati, per l'intero ammontare dovuto, dai soggetti di cui al comma 2 lettera b) con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario per gli stessi stabilito;
   c) **omessi**: se non effettuati per intero, o effettuati solo in parte, limitatamente a quanto non versato, oppure se effettuati con un ritardo superiore a quello indicato al precedente punto b) per le imprese iscritte in corso d'anno o al comma 3 per le imprese già iscritte.
5. Il mancato versamento del diritto comporta a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo il blocco della certificazione ai sensi dell'art. 24, comma 35 della Legge 27.12.1997, n. 449, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie previste.

Articolo 3 – Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale ovvero dal Dirigente della Camera di Commercio, o da loro delegato, alla cui Area afferisce l'Ufficio Diritto Annuale.

Articolo 4 – Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi:
   a) nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori imputabili alla stessa Camera di Commercio;
   b) nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.
3. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio non competente per territorio, purché sia stato eseguito entro i termini.

Articolo 5 – Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D. M. n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. ii e delle direttive impartite in materia dai Ministeri competenti e dall'Agenzia delle Entrate, nonché delle definizioni di "termine ordinario", "termine lungo", "tardivo versamento" e "omesso versamento" di cui al precedente articolo 2 del presente Regolamento.
2. In caso di versamento **tardivo** si applica la sanzione del 10,00 % sul diritto dovuto.
3. In caso di versamento **omesso** si applica la sanzione base del 30,00 % sul diritto dovuto o sulla parte non versata e/o su quella versata in ritardo (oltre 30 gg.). In caso di versamento insufficiente, se è stato effettuato oltre il "termine ordinario" ma entro il "termine lungo", la sanzione base si applica sulla differenza tra il diritto dovuto (maggiorato dello 0,40 %) e il diritto versato; in tale fattispecie sono compresi anche i versamenti pari all'importo dovuto, ma privi della maggiorazione dello 0,40 % in cui la parte omessa coincide con la maggiorazione stessa.
4. Sull'importo della sanzione base si applicano gli ulteriori criteri di determinazione/riduzione indicati nei successivi articoli.
5. Nel caso in cui, al momento della contestazione dell'irregolare versamento, dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammontare del "fatturato" non risultasse, per la singola impresa, alcun importo di fatturato dichiarato, la Camera di Commercio quantificherà il diritto omesso facendo riferimento alla misura minima prevista dal decreto annuale di determinazione delle misure del diritto.

Articolo 6 – Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30,00 %, di cui al precedente art. 5, è di regola incrementata di una somma determinata in proporzione al diritto omesso fino a una percentuale massima del 50,00 %, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità per violazione ex c. 3, art. 4 D.M. n. 54/2005 e c. 1 e 2 art. 7 D. Lgs. n. 472/97
Fino a **€ 80,00**	**5,00 %**
Fino a **€ 200,00**	**10,00 %**
Fino a **€ 500,00**	**15,00 %**
Fino a **€ 2.500,00**	**20,00 %**
Fino a **€ 5.000,00**	**40,00 %**
Oltre **€ 5.000,00**	**50,00 %**

Articolo 7 - Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili considera opportunamente la personalità del trasgressore che è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30,00 %, di cui al precedente articolo 5, è incrementata di una percentuale del 5,00 % nel caso il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15,00 % nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 8 – Recidiva

1. La sanzione complessiva, come determinata ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 7, è aumentata delle percentuali indicate al successivo comma 3 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo versamento, così come indicati all'art. 2 del presente Regolamento, sono considerati violazioni della stessa indole, ma di gravità differente.
3. La recidiva incrementa la sanzione di una percentuale variabile in relazione al numero di violazioni commesse nel triennio precedente ed alla loro gravità, come da seguente tabella:

N. violazioni	Indole	Gravità
1	**tardivo** **omesso**	**7,00 %** **10,00 %**
2	**2 tardivi** **1 tardivo + 1 omesso** **2 omessi**	**10,00 %** **15,00 %** **20,00 %**
3	**3 tardivi** **2 tardivi + 1 omesso** **1 tardivo + 2 omessi** **3 omessi**	**20,00 %** **35,00 %** **40,00 %** **50,00 %**

Articolo 9 – Violazioni continuate

1. La sanzione base, determinata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, è aumentata dalla metà al triplo nei confronti di coloro che commettono più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione. La maggiorazione è applicata come segue:
   - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in misura del 50,00 %;
   - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in misura del 100,00 %;
   - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in misura del 200,00 %;
   - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in misura del 300,00 %.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.
4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste.

Articolo 10 – Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta qualora ricorrano le seguenti circostanze:
   a) **Opera riparatrice**
      La sanzione è ridotta di una percentuale del 20,00 %, comunque in misura non inferiore al minimo edittale previsto dalla legge, qualora il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D. M. n. 54/2005 (oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento), sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto.
   b) **Condizioni economico-sociali disagiate.**
      La sanzione viene ridotta del 40,00 % qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dagli annuali rapporti economici.
      La sanzione non può comunque essere inferiore alla metà del minimo come previsto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.

   Le riduzioni suindicate non sono cumulabili.

2. La sanzione viene altresì ridotta del 40,00 % nel caso concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. Si ha manifesta sproporzione allorché l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al doppio del diritto omesso cui la violazione si riferisce.

Articolo 11 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni disciplinate dal presente Regolamento non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. ii.

Articolo 12 – Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 6 del D. M. n. 54/2005 e ss. mm. ii, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con applicazione di una sanzione ridotta.
2. La sanzione è applicata nella misura prevista all'art. 6 del D. M. n. 54/2005, attualmente pari:
   a) al 3,75% (1/8 del 30% - comma 1, lettera a) - se il pagamento viene eseguito nei 30 giorni dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 2 del presente Regolamento (ravvedimento breve);
   b) al 6,00 % (1/5 del 30% - comma 1, lettera b) - se il pagamento viene eseguito entro 1 anno dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 2 del presente Regolamento (ravvedimento lungo).
3. Nel solo caso di versamento insufficiente effettuato oltre il "termine ordinario" ma entro il "termine lungo", così come definiti dall'articolo 2 del presente Regolamento, le scadenze di trenta giorni e un anno indicate al comma precedente decorrono dal "termine lungo" e la quota di tributo mancante è calcolata incrementando il diritto dovuto dello 0,40 %.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori, commisurati al tributo, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente e maturati dal giorno di scadenza del "termine ordinario" (o "termine lungo" nell'ipotesi di cui al c. 3) a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutti i pagamenti previsti ai fini del ravvedimento devono avvenire nello stesso momento, entro il termine di scadenza previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.
5. In caso di ravvedimento di importo insufficiente, effettuato entro i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso comporterà il perfezionamento del ravvedimento limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate da parte della Camera di Commercio le previste sanzioni.
   Qualora il versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi sia in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, si considera perfezionata la quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto.
6. In caso di ravvedimento di importo insufficiente, effettuato entro i termini di cui al precedente comma 2, sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni. Qualora l'importo delle sanzioni e degli interessi non risulti correttamente calcolato rispetto all'importo del diritto versato, si procede con un ricalcolo della sanzione e degli interessi

sull'importo del diritto dovuto. Gli importi versati vengono quindi riattribuiti, secondo le indicazioni ministeriali, prima alla sanzione e agli interessi dovuti e per quanto residua al diritto. L'importo considerato ravveduto è quindi quello derivante dalla riattribuzione degli importi.

7. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione e la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni ed interessi.

Articolo 13 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
   a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. ii;
   b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. ii;
   c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. ii.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
   a) al titolare dell'impresa individuale;
   b) alle società semplici ed alle società in nome collettivo ed ai soci amministratori;
   c) alle società in accomandita semplice ed ai soci accomandatari;
   d) alle società di capitali, cooperative e consorzi, nei modi prescritti dalla legge.

Articolo 14 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13 comma 1 lettera c). È possibile, altresì, il pagamento allo sportello nei casi di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati al tributo, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di emissione dei ruoli, ovvero alla data di emissione del verbale di accertamento ed irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi. Al pagamento della sanzione si aggiungono le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

Articolo 15 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo:
   a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale ovvero il Dirigente di cui all'art. 3 può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di conferma della sanzione, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria;

b) presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive; in tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione, avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, entro i successivi 60 giorni.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13 comma 1 lettera b) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo:
   a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela;
   b) presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale del ruolo di cui al precedente articolo 13 comma 1 lettera c) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima:
   a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela;
   b) presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso la cartella.

   I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive e ricorso di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Autotutela

1. Il Segretario Generale, ovvero il Dirigente di cui all'art. 3, può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
   - errore di persona;
   - evidente errore logico o di calcolo;
   - doppia imposizione;
   - mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
   - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione del ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Corte di Giustizia Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 17 – Debiti tributari di modesto ammontare

1. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia inferiore o uguale a € 12,00, non si fa luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
2. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia superiore a € 12,00 ma inferiore a € 30,00 e non sia stata compiuta alcuna violazione nel versamento del diritto annuale nei cinque anni precedenti a quello del tributo di riferimento, non si fa temporaneamente luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
3. Nei casi in cui l'ammontare dovuto per un anno di competenza, derivante dalla somma di tributo, sanzione e interessi sia superiore a € 12,00 e il contribuente abbia effettuato almeno una violazione nei cinque anni precedenti a quello del tributo di riferimento, si procede alla contestazione o irrogazione o iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute per l'anno in oggetto e al recupero delle eventuali somme temporaneamente sospese ai sensi del comma precedente.
4. Ai fini della verifica, indicata nei precedenti commi 2 e 3, dell'esistenza o meno di violazioni pregresse, si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di versamento del diritto annuale, sia che siano già state irrogate e notificate sia in caso contrario, comprese anche quelle con importi inferiori al minimo di cui al comma 1. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'articolo 12 (Ravvedimento) e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso provvedimento di annullamento totale dell'eventuale atto di irrogazione in base all'articolo 17 (Autotutela).

Articolo 18 – Decadenza e prescrizione della sanzione applicata

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate le cartelle di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Articolo 19 – Rinvio ed entrata in vigore

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 1 del presente Regolamento, per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera.